



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945 - Tel-Fax 0865-57135 - E-mail info@comune.longano.is.it

## ORDINANZA SINDACALE N. 23 /2017

OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 22/2017.-

### IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 22 del 7/10/2017 con la quale, a seguito della nota dell'A.S.Re.M. – Dipartimento Unico della Prevenzione – U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Isernia – Prot. n.81297 del 6/10/2017, acquisito al protocollo in data 7/10/2017 con il n. 3161, con la quale viene comunicato che il campione di acqua destinato al consumo umano, prelevato dall'ARPA Molise in data 2/10/2017 dalla Fontana Pubblica di Piazza Veneziale, è risultato all'analisi microbiologica non conforme agli standard previsti dal D.L.vo n. 31/01, PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA, E' STATO ISTITUITO IL DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO, COME BEVANDA E PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI, CONSENTENDONE L'UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI DOMESTICI, QUALI L'IGIENE PERSONALE E DEI LOCALI.

- PRESO ATTO che, a seguito di accertamenti e verifiche effettuati, l'acqua erogata dal pubblico acquedotto, proveniente dalla Sorgente Acquabona, risulta rientrante nei parametri del D.Lgs. n. 31/01 e quindi perfettamente potabile ed idonea all'utilizzo ai fini alimentari;
- RITENUTO pertanto necessario provvedere alla revoca della suddetta ordinanza n. 22/2017;
- Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Salute Pubblica;
- Vista la legge n. 833 del 1978;
- Visto il Decreto Legislativo n. 31/2001;
- Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

### ORDINA

- L'ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 7/10/2017 E' REVOCATA, PERTANTO E' CONSENTITO L'UTILIZZO DELL'ACQUA PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO PUO' ESSERE UTILIZZATA COME BEVANDA E PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI.
- LA PRESENTE ORDINANZA HA VALIDITA' IMMEDIATA

Il Responsabile del servizio di vigilanza è incaricato di dare adeguata, massima pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante i consueti metodi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Longano, li 13/10/2017

IL SINDACO  
Dr. Antonio Ditrì

